

Sent. n. 134/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere

Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto n. 79777 del registro di Segreteria, proposto

da XX (C.F. omissis), nato a

omissis, in data omissis residente in omissis

alla Via omissis, ed elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Grazioli Lante n. 16, presso lo studio dell'Avv. Paolo

Bonaiuti (C.F. BNTPLA66B05C745M) che lo rappresenta e

difende, come da procura in atti, e che indica per le

comunicazioni di rito l'indirizzo di posta elettronica certificata:

paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org e l'utenza telefax:

06/3700620

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore

Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (CF:

80425650589), rappresentato e difeso in proprio con il Capo

Reparto - Dirigente Dott.ssa Marzia Lettieri Barbato, con sede

in Roma 00143 – Viale dell'Esercito, n.186.

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;

Visto il decreto presidenziale del 19 gennaio 2023, n. 54 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Udito nel corso dell'udienza pubblica del 21 marzo 2024 l'Avv.

Paolo Bonaiuti per la parte ricorrente. Nessuno è comparso per l'Amministrazione resistente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha riassunto il giudizio all'esito della pronuncia della Corte dei conti – Sezione seconda giurisdizionale centrale di appello n. 376/2022, reiterando le argomentazione già poste a sostegno dell'originario ricorso in relazione alla ascrivibilità a causa di servizio della patologia “disturbo ansioso depressivo cronico” insistendo affinché questo Giudice, in accoglimento delle conclusioni rassegnate, accertasse e dichiarasse il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la pensione di privilegio, quantomeno nella 8^a categoria tabella A, a vita, con decorrenza dalla data del congedo oltre interessi e rivalutazione.

2. Con tre successive memorie depositata il 19 luglio, 20 luglio e 24 luglio 2023 si è costituito nel presente giudizio il Ministero della difesa illustrando nel dettaglio l'iter svoltosi in sede amministrativa, rivendicandone la legittimità e correttezza.

In particolare, l'Amministrazione resistente ha ricordato come con Decreto n. 291 del 26/12/2012 l'Amministrazione avesse

respinto l'istanza pensionistica presentata dall'ex militare, odierno ricorrente, in data 21.06.2010, negando il trattamento di pensione privilegiata tabellare per decorrenza del termine quinquennale ex art. 169 del DPR n. 1092/1973, con riferimento alle infermità "disturbo ansioso depressivo cronico; pregressa dermatite pruriginosa; faringite cronica e pregressa tonsillite, bronchite cronica". Ha ricordato, altresì, come il suddetto decreto sia stato impugnato innanzi a codesta Sezione Giurisdizionale che, con Sentenza n.480/2014 del 22.05.2014, in parziale accoglimento del ricorso, ha ordinato all'Amministrazione di procedere all'attivazione del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione dell'istanza di pensione privilegiata limitatamente alla infermità "nevrosi depressiva". All'esito dell'iter procedimentale è stato emesso il Decreto Ministeriale n.25 del 05.02.2015, negativo per non dipendenza da causa di servizio dell'infermità "disturbo ansioso depressivo cronico", gravato nel giudizio che viene riassunto nell'odierna sede.

Ha, quindi, invocato in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, che la decorrenza del trattamento tabellare eventualmente spettante venga fissata al 01.07.2010, in quanto primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione privilegiata (21/06/2010) ai sensi dell'art.191 del T.U. D.P.R. n.1092/1973.

In ulteriore subordine, ha chiesto che gli oneri accessori spettanti sui ratei pensionistici arretrati eventualmente dovuti, siano attribuiti sulla base dei criteri fissati dalla Sentenza n. 10/2002/QM come interpretata dalla Sentenza n.6/20008/QM, entrambe rese dalle Sezioni Riunite di Codesta Corte.

3. La Seconda Sezione centrale di appello con la sentenza n. 376/2022 ha così statuito: “la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., rimette gli atti al primo giudice, in diversa composizione, per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado di appello”. In particolare, il Giudice del gravame ha ritenuto censurabile la gravata pronuncia assumendo che: “il primo giudice ha indubbiamente focalizzato l’attenzione sulle circostanze fattuali sintomatiche della sussistenza, in epoca precedente l’arruolamento, ma non ha poi debitamente apprezzato l’apporto concausale che il servizio di leva può aver avuto ai fini della manifestazione patologica successivamente diagnosticata, esplicitando nella motivazione della decisione le ragioni poste a fondamento del rigetto della domanda. Inoltre, il ricorso ad ipotesi argomentative (cfr. par. 7, primo capoverso, della sentenza: «Al più potrebbe ipotizzarsi (...)»), mal si concilia con l’esigenza che la valutazione medico legale sia sempre il

riconoscibile prodotto di un'elaborazione condotta secondo canoni tecnici. Tanto più che nel corso del giudizio erano state acquisite articolate valutazioni specialistiche, rese dal consulente d'ufficio (UML) e dal consulente del resistente Ministero della Difesa (CML): in un simile contesto, ogni conclusione avrebbe dovuto essere il risultato di un ragionamento connotato da un appropriato tasso di tecnicità che, nella specie, non risulta dalla motivazione della decisione.”.

Il giudice di appello facendo applicazione dell'art. 170 c.g.c. ha rilevato un vizio di motivazione pronuncia gravata ricordando in proposito la giurisprudenza delle Sezioni riunite che: “...con la sentenza n. 10/QM/2000, del 24.10.2000, hanno chiarito che il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente. Il vizio di motivazione su questioni di fatto e su questioni medico-legali, quindi, integra una violazione di legge soltanto quando si traduca nella mancanza della motivazione, da intendersi quale radicale assenza della stessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (motivazione apparente), o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, perplesse ed obiettivamente incomprensibili (Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, sent. n. 191 del 25.9.2018; Sez. III App., sent. n. 309 dell'1.8.2018; Sez. II App., sent. n. 1200 del 22.11.2016, che

richiama SS.RR. 6 2000 n. 10/QM/2000).”.

Ha rimesso, quindi, il giudizio avanti a questo Giudice imponendo di procedere alla valutazione del merito e alla statuizione sulle spese.

4. Nel giudizio di prima istanza, a fronte delle domande originariamente proposte dal ricorrente è stato disposto, con ordinanza n. 64/2016 pubblicata in data 05.04.2016, l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio incaricando l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute con il seguente quesito: “- da quali infermità il sig. XX fosse affetto alla data del congedo e alla data della presentazione della domanda pensionistica (visita collegiale presso la competente C.M.O. in data 13.12.2011); - se e quali infermità riscontrate a carico del ricorrente possano essere riconosciute dipendenti da causa di servizio.”

All'esito l'Ufficio Medico Legale incaricato ha così concluso: “... esaminati tutti gli atti trasmessi dagli organi di competenza, preso atto di precedenti anamnestici e pensionistici così come si desumono dalla documentazione in visione, valutato ogni altro parere già reso, in considerazione della visita effettuata, l'Ufficio medico Legale argomenta come di seguito. In risposta al primo quesito si esprime il parere che il ricorrente, alla data del congedo per riforma, fosse affetto da quanto correttamente riportato nel foglio di proposta a rassegna del 14/11/1973 ove, a seguito di

visita psichiatrica, fu posta diagnosi di “nevrosi depressiva” correlando la suddetta psicopatologia con gli esiti del trauma cranico occorso in servizio.... Ciò premesso, lo scrivente Ufficio esprime il parere che il ricorrente, alla data di riferimento, in conformità al giudizio della CMO di Roma sopradetto, fosse affetto dalla medesima patologia psichica riscontrata dalla Commissione Medica Ospedaliera. Giova ora sottolineare che i giudizi diagnostici sopra riportati, pur essendo espressi da commissioni differenti ed in tempi differenti, tuttavia concordano per un medesimo inquadramento nosografico del disturbo clinici: infatti le diagnosi nevrosi depressiva, nevrosi disforica e disturbo ansioso depressivo sono da considerarsi, in ambito specialistico psichiatrico, dizioni equivalenti di un medesimo quadro nosografico di tipo psicopatologico, caratterizzato dalla coesistenza di sintomi ansiosi sintomi affettivi, somatizzazioni neurovegetative e diminuzione delle performance cognitive. Posto che le infermità riscontrate sono da considerarsi sostanzialmente equivalenti, cronicizzate e stabilizzate nel tempo, nel caso de quo è possibile rinvenire, negli eventi di servizio, elementi tali da poter ricondurre i suddetti quadri clinici a concausa di servizio, pur nell’ambito di una scientificamente condivisa, in ambito psichiatrico, eziopatogenesi multifattoriale dell’infermità in argomento”.

Le conclusioni medico legali appaiono tuttavia non complete in

relazione alle domande svolte dal ricorrente e all'oggetto del giudizio che le stesse vengono a delimitare non essendo, pertanto, idonee a sorreggere la valutazione di merito a cui questo Giudice è chiamato all'esito del giudizio di gravame, dovendo l'organo tecnico precisare se la predetta infermità (riconducibile -secondo il predetto- a causa di servizio), sia ascrivibile a pensione, precisandone la categoria e relativa decorrenza.

5. Nel corso dell'udienza pubblica del 11 settembre 2023, il difensore della parte ricorrente ha richiamato i propri scritti ed ha insistito per l'accoglimento della domanda e, in subordine, per l'espletamento di CTU medica.

6. Con ordinanza n. 130 del 2023 questo Giudice ha, quindi, disposto l'espletamento di ulteriore Consulenza Medico Legale incaricando l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, in composizione integrata da un Consulente esperto nella valutazione delle patologie dalle quali risulta affetto il ricorrente, formulando il quesito nei termini seguenti: "Se l'infermità prospettata nel ricorso introduttivo del giudizio (nevrosi depressiva, nevrosi disforica e disturbo ansioso depressivo), da qualificare correttamente, sia o meno dipendente da causa di servizio e, nella positiva, sia o meno ascrivibile a categoria utile a pensione privilegiata, specificandone la relativa categoria e decorrenza".

7. In data 7 febbraio 2024 l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, ha depositato il parere definitivo richiesto.

8. Con Decreto di fissazione di udienza comunicato alle parti costituite in data 7 febbraio 2024 è stata fissata l'odierna udienza per la trattazione del giudizio.

9. Con note prodotte in data 8 marzo 2024 la parte ricorrente ha contestato le conclusioni rese dall'Ufficio Medico Legale incaricato lamentando, in particolare, l'omessa valutazione delle deduzioni fornite dai consulenti di parte che non sarebbero state minimamente superate dalla risposta alle note critiche offerta dal Collegio peritale.

10. All'udienza del 21 marzo 2024 il procuratore della parte ricorrente ha contestato gli esiti della Consulenza medico legale, ha richiamato i propri scritti ed insistito nelle conclusioni ivi rassegnate invocando, in subordine, il rinnovo della Consulenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Come nel dettaglio illustrato nelle premesse in fatto della presente decisione, il giudizio di cui è causa è stato rimesso avanti a questo Giudice all'esito della Sentenza n. 376/2022 emessa dalla Seconda Sezione centrale di appello affinché venisse colmato il rilevato difetto di motivazione, in cui è incorso

l'originario Giudice di prima istanza, in relazione alle domande formulate dalla parte ricorrente.

In particolare, il Giudice del gravame non ha ritenuto correttamente e compiutamente motivata la pronuncia di rigetto per non avere esplicitato e parimenti, apprezzato, l'apporto concausale che il servizio di leva può aver avuto ai fini della manifestazione patologica successivamente diagnosticata al XX rilevando, altresì, un insufficiente tasso di tecnicità a sostegno della decisione.

Ciò posto, atteso il tenore della sentenza di appello, con la citata ordinanza 130/2023 questo Giudice, rilevata l'incompletezza delle valutazioni medico legali già rese nel corso del giudizio di primo grado, ha disposto una nuova consulenza medico legale al fine di poter valutare le patologie del ricorrente e la effettiva riconducibilità delle stesse a causa di servizio al fine di colmare i rilevati vizi di motivazione.

Esaminati gli esiti della Consulenza versata in atti appare, quindi, possibile procedere alla definizione del giudizio.

Il Collegio medico, peraltro in composizione integrata da uno specialista al fine di meglio valutare le patologie lamentate dal ricorrente, ha reso un parere esaustivo e completo idoneo a sostenere il convincimento di questo Giudice dal quale non vi è motivo di discostarsi.

In particolare, dopo avere illustrato nel dettaglio gli

accertamenti effettuati, la documentazione analizzata e aver controdedotto alle osservazioni dei consulenti di parte, l'Ufficio Medico Legale incaricato ha osservato: "[...]È quindi possibile ritenere il Sig. XX un soggetto con personalità borderline con tendenza all'acting, con spunti narcisistici, laddove per personalità si intende il complesso delle caratteristiche psicologiche e intellettuali di un individuo, che condizionano il suo modo di interagire con l'ambiente e che si sviluppa in epoca infantile-adolescenziale. Una personalità strutturata in senso nevrotico come quella del ricorrente, di fronte alle più generiche difficoltà della vita quotidiana pur non dotate di idonea capacità lesiva, può generare i sintomi tipici della nevrosi, quale ansia e depressione. Siffatte situazioni possono pertanto rappresentare l'occasione ma non la causa o concausa efficiente e determinante, la quale deve essere dotata per definizione di idonea capacità lesiva quali-quantitativa. Fatte queste premesse, le manifestazioni psichiche sofferte dal ricorrente durante il servizio militare risultano strettamente relate alla personalità patologica descritta e non sono causalmente correlabili con il breve periodo prestato quale soldato di leva, che può averne rappresentato solo l'occasione, ma non la causa o concausa efficiente e determinante, in quanto sprovvisto di idonea efficienza lesiva; nè dette manifestazioni sono valutabili dipendenti da causa di servizio, in quanto i generici disagi legati al breve periodo di

servizio, svolto in difetto di validi eventi di servizio con significativa valenza medico-legale, non possono comunque sostanziare un valido rapporto di causalità/concausalità. Ciò posto, si ritiene che l'infermità "Disturbo ansioso depressivo cronico" riportata nel giudizio diagnostico del verbale relativo alla v.c. presso la CMO di Roma il 13/12/2011, da intendere quale più corretto inquadramento nosografico della generica "nevrosi depressiva", non sia dipendente da causa di servizio nemmeno sotto il profilo della concausa efficiente e determinante.".

Ha, quindi, concluso: "Sulla base della documentazione sanitaria esaminata, delle risultanze della visita collegiale effettuata in data 08/11/2023 nonché delle considerazioni espresse e della consulenza specialistica psichiatrica, preso atto delle osservazioni pervenute dall'Avv. Bonaiuti e dai consulenti Dott. Marco Cannavicci e Dott. Robert Jakasovic, questo UML ritiene che: "L'infermità "Disturbo ansioso depressivo cronico" riportata nel giudizio diagnostico del verbale relativo alla v.c. presso la CMO di Roma il 13/12/2011, da intendere quale più corretto inquadramento nosografico della generica "nevrosi depressiva", non sia dipendente da causa di servizio nemmeno sotto il profilo della concausa efficiente e determinante. Stante il diniego formulato, non si procede alla relativa ascrizione tabellare ai fini della pensione privilegiata ordinaria".

Attese le evidenze emerse all'esito degli accertamenti medico

legali condotti, la completezza ed esaustività degli stessi in relazione al quesito posto, non vi è spazio per una positiva valutazione delle domande formulate dal ricorrente che, pertanto, debbono essere respinte.

Circa le censure relative alla erronea composizione del Collegio medico legale fondate sulla violazione dell'art. 52 L. 3/2003 (cfr. pag. 4 delle note di udienza e quanto dedotto dalla difesa nel corso dell'udienza pubblica) si evidenzia che la norma fa riferimento ad "esperti universitari od ospedalieri specialisti nella varie discipline mediche" e a "uno o più esperti scelti tra medici universitari od ospedalieri", categoria da interpretarsi in senso lato e nella quale rientra il Dott. Gianluigi Conte, specialista in psichiatria.

2. Spese compensate (art. 31 c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi
dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso
di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
del ricorrente.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21.03.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA